

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

76° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 MARZO 1986

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla Scuola superiore linguistica per interpreti e traduttori di Reggio Calabria» (842), d'iniziativa dei senatori Murmura ed altri

«Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori» (1442), d'iniziativa dei deputati Ligato e Mundo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

| | |
|--|------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 1, 2, 4 e <i>passim</i> |
| AMALFITANO, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 10, 11, 14 |
| KESSLER (DC), <i>relatore alla Commissione</i> | 1, 2, 5 e <i>passim</i> |
| SPITELLA (DC) | 5, 10, 11 e <i>passim</i> |
| NESPOLO (PCI) | 6, 14 |
| ULIANICH (Sin. Ind.) | 8, 9, 12 e <i>passim</i> |

I lavori hanno inizio alle ore 11,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla Scuola superiore linguistica per interpreti e traduttori di Reggio Calabria» (842), d'iniziativa dei senatori Murmura ed altri

«Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori» (1442), d'iniziativa dei deputati Ligato e Mundo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla Scuola superiore linguistica per interpreti e traduttori di Reggio Calabria», d'iniziativa dei senatori Murmura ed altri; «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori», d'iniziativa dei deputati Ligato e Mundo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione rinviata il 12 marzo scorso.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Siamo giunti alla terza seduta dedicata ai due disegni di legge in titolo e dobbiamo riconoscere che, via via, sono state avanzate, prima da me come relatore, poi da altri colleghi intervenuti, molte perplessità in ordine sia all'uno che all'altro. È indubbio che il disegno di legge n. 1442 è più ampio rispetto al

n. 842, perchè mentre quest'ultimo si limita a chiedere il riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla Scuola di Reggio Calabria, l'altro propone una normativa che disciplini il riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle scuole superiori per interpreti e traduttori.

In sede di discussione, fin dalla prima seduta, avevamo invitato il Governo a fornirci dati sulla situazione in Italia delle diverse scuole esistenti nel settore e sui corrispondenti diplomi rilasciati. Ora siamo alla terza seduta e ad ognuna è intervenuto un diverso rappresentante del Governo. Noi siamo grati a tutti, però avremmo voluto che il rappresentante odierno, avendo avuto conoscenza dei precedenti della discussione, fosse venuto con la documentazione da noi richiesta. Ma le nostre speranze sono andate deluse. Ora, è chiaro che una conoscenza approfondita della situazione in Italia è imprescindibile perchè noi si possa prendere una qualunque decisione. Con l'aiuto prezioso del Presidente, ho potuto raccogliere alcune notizie, che sono pressappoco le seguenti: com'è noto, il primo diploma riconosciuto in Italia è quello rilasciato dall'Università di Trieste, che all'inizio si conseguiva presso la Facoltà di economia e commercio ed oggi si consegue presso un corso appositamente istituito con atto legislativo. Questo è l'unico diploma esistente in Italia con caratteristiche universitarie e assimilabile a quelli delle scuole di Parigi e di Ginevra, che sono universalmente riconosciute come vere scuole per interpreti e traduttori. Coloro che escono dal corso di laurea di Trieste sono direttamente e senza alcuna difficoltà ammessi alle selezioni professionali nelle organizzazioni comunitarie. Le altre notizie che ho potuto raccogliere sono senza crisma di ufficialità. Comunque, le altre scuole per interpreti e traduttori rilasciano diplomi che non consentono l'accesso alle selezioni professionali nelle organizzazioni comunitarie. La Scuola di Milano, per esempio, riconosciuta con legge del 1968, ha istituito numerose sedi a Roma, Firenze, Bologna, Napoli e Bari, articolandosi sul territorio nazionale.

PRESIDENTE. La istituzione delle altre sedi è prevista nell'atto istitutivo della Scuola di Milano?

KESSLER, relatore alla Commissione. Dovrei verificare. Peraltro, si ritiene che la Scuola di Milano abbia una certa importanza sul piano del prestigio. Attualmente, comunque, non risulta che diplomi di questo tipo siano coerenti con un progetto di direttiva comunitaria per un riconoscimento dei titoli conseguiti nei vari paesi, progetto del quale, però, ho soltanto notizia non avendo potuto nè prenderne visione, nè sapere se sia prossimo o meno alla sua realizzazione.

Vi sono poi molte altre scuole diversificate — si dice una miriade — che rilasciano diplomi di interpreti, traduttori, corrispondenti commerciali, eccetera, ma su di esse non ho potuto acquisire alcuna notizia specifica.

È certo che per quanto riguarda l'esercizio concreto della professione — su ciò mi intratterò poi per quanto riguarda l'aspetto giuridico — cioè l'esercizio dell'attività di interprete e traduttore, ad eccezione della Scuola di Trieste tutte le altre si trovano in una situazione di difficoltà in quanto il riconoscimento del titolo avviene — e ciò, entro certi limiti, non deve per forza essere considerato uno scandalo, tutt'altro — in via pratica; si basa, cioè, sulla serietà che viene riconosciuta alla determinata scuola o sulla capacità che il diplomato proveniente da un certo istituto riesce a dimostrare. Non si tratta, quindi, di titoli aventi il requisito della omogeneità. Per tale motivo essi sono valutati in modo diversificato nelle varie sedi in cui vi è richiesta di interpreti o traduttori.

A fronte di questa situazione — rilevata in modo incompleto attraverso dati non ufficiali che andrebbero in qualche maniera verificati — le esigenze del paese nel settore sono estremamente diversificate e pressanti, anche se non definibili con precisione da un punto di vista quantitativo, almeno da parte di chi parla. Desidero richiamare a tale proposito l'attenzione su un particolare tipo di esigenze, che normalmente vengono meno considerate, che sono quelle in campo specificamente culturale, cioè anche di traduttori di libri e non soltanto di traduttori di conferenze o turistici. Per quanto ho potuto capire, si tratta di esigenze rilevanti. Occorre riconoscere che anche su questo fronte sareb-

be necessario promuovere un processo di elevazione e di maggiore internazionalizzazione della cultura.

Oltre a questo tipo di esigenza, che è forse il più degno di essere soddisfatto, ve ne sono altri a diversi livelli. Vi è domanda di traduttori di conferenza, ai quali è richiesto un impegno professionale piuttosto rilevante, di corrispondenti commerciali e di guide turistiche. A proposito di questa ultima professione desidero, tra parentesi, ricordare che lo scorso anno la regione Valle d'Aosta ha approvato una legge che disciplina, in maniera che mi sembra encomiabile, l'attività e la preparazione richiesta alle guide alpine, alle guide turistiche e così via. L'approvazione di questa legge è stata possibile in quanto, trattandosi di istruzione professionale, la materia disciplinata ricade sotto la competenza regionale in virtù di quanto delegato alle Regioni dal decreto n. 616 del 1977. Mentre per i titoli di istruzione professionale, come quelli disciplinati dalla legge regionale citata, è abbastanza facilmente identificabile la preparazione necessaria per ottenere l'abilitazione all'esercizio della particolare attività, in tutti gli altri casi l'ordinamento esistente non prevede che una definizione piuttosto vaga dei requisiti necessari per esercitare la professione. Siamo, quindi, di fronte ad una situazione molto diversificata, disordinata, anche se non caotica, e difficile da comprendere. Si avverte, pertanto, la necessità di un ordinamento generale che disciplini il settore, naturalmente tenendo conto delle esigenze specifiche delle sue diverse articolazioni.

Per poter adottare decisioni legislative valide occorre però una conoscenza precisa della situazione delle scuole del settore in questione. In proposito ricordo che richieste in tal senso sono state reiteratamente rivolte al Governo. Solo dopo aver acquisito i dati informativi necessari sarà possibile dettare per legge una disciplina generale che abbia la dote della chiarezza e che nel contempo rispetti, ove necessario, le eventuali competenze particolari. Non ritengo di dover presentare, nè sarei in grado di farlo, una proposta sostitutiva di quella in esame in quanto — ripeto — non mi sento all'altezza del-

l'impresa e non dispongo degli strumenti conoscitivi necessari. Ritengo, invece, che il Governo, e in particolare il Ministero della pubblica istruzione, dovrebbe essere in grado, grazie alla competenza specifica, ai mezzi e agli uomini di cui dispone, di predisporre uno strumento legislativo adeguato.

Esprimo tali considerazioni, desidero soffermarmi più in particolare sui due provvedimenti in esame. Il disegno di legge n. 842 propone *sic et simpliciter* il riconoscimento della Scuola superiore linguistica per interpreti e traduttori di Reggio Calabria. Sul contenuto di detto provvedimento ho già avuto modo di esprimere alcune perplessità all'inizio della discussione e in senso critico si sono espressi anche altri colleghi. Come si evince anche dalla relazione che accompagna il disegno di legge, si tratta di dare riconoscimento ad una scuola che svolge un'attività indubbiamente meritoria, degna di essere considerata. La Scuola di Reggio Calabria rilascia diplomi diversificati e anche ciò mi sembra molto ragionevole. In particolare rilascia: un diploma di interprete-traduttore-guida turistica, per il cui conseguimento è richiesta una frequenza di due anni; un diploma di segretario-interprete, per il cui conseguimento è necessaria una frequenza di tre anni, e un diploma di interprete parlamentare e di congresso per il cui conseguimento occorrono quattro anni di frequenza.

L'organico di diciotto docenti universitari qualifica ulteriormente la Scuola, che sta fornendo larghissime prove per la serietà dei programmi e per i moderni metodi di insegnamento. È chiaro che ci troviamo comunque di fronte ad un provvedimento limitato, che non si propone certo di fornire una disciplina generale del settore, ma prevede il semplice riconoscimento della Scuola di Reggio Calabria, così come nel 1968 avvenne per la Scuola di Milano con la legge n. 458.

Il disegno di legge n. 1442, approvato dalla Camera dei deputati, com'è noto, stabilisce all'articolo 1 che: «I diplomi rilasciati da Scuole superiori per interpreti e traduttori, gestite da enti o privati, possono essere ritenuti validi ai fini dell'esercizio della professione e dispiegare i propri effetti giuridici

7^a COMMISSIONE

76° RESOCONTO STEN. (25 marzo 1986)

solo nel caso in cui i relativi corsi siano corrispondenti a quelli funzionanti in ambito universitario ed il relativo ordinamento didattico sia stato approvato con decreto del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale». È evidente che il contenuto di questo articolo, se rapportato al precedente disegno di legge o alla legge del 1968, appare di gran lunga migliore in quanto si stabilisce quanto meno l'esigenza di un'approvazione in via amministrativa da parte del Ministero il quale deve accertare la corrispondenza di questi corsi a quelli universitari. È indubbio, ripeto, che si tratta di un passo avanti molto significativo rispetto alla situazione precedente.

Tuttavia va detto che il disegno di legge n. 842 certamente non corrisponde all'esigenza di fornire un ordinamento generale al settore, come mi sono permesso prima di sottolineare, alla quale, invece, bisognerebbe dare risposta.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1442, nutro perplessità sulle garanzie che possono esistere concretamente circa la possibilità, da parte del Ministero, di assicurare la corrispondenza di queste scuole a quelle in ambito universitario; anche perchè, vista la situazione concreta esistente nel Paese che vede una sola Scuola a Trieste, non è detto che tali scuole nascano necessariamente in sedi che siano anche sedi universitarie.

In assenza di un ordinamento generale, ritengo opportuno che il Governo si impegni a presentare abbastanza rapidamente un disegno di legge organico all'interno del quale possano trovare soluzione anche i problemi di queste scuole che pure esistono e funzionano. Tuttavia, qualora questa situazione non fosse facilmente e soprattutto rapidamente risolvibile, allora riterrei mio dovere formulare una proposta concreta sui disegni di legge che abbiamo al nostro esame. In quest'ultimo caso non riterrei opportuno continuare a rinviare l'esame della materia o ad attendere approfondimenti che poi non vengono. Tralascerei il disegno di legge n. 842 e mi concentrerei sul disegno di legge n. 1442, suggerendo però almeno due emendamenti che passo ad illustrare.

All'articolo 1 del disegno di legge n. 1442, al primo comma, si dice: «I diplomi rilascia-

ti da Scuole superiori per interpreti e traduttori, gestite da enti o privati, possono essere ritenuti validi ai fini dell'esercizio della professione e dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui i relativi corsi siano corrispondenti a quelli funzionanti in ambito universitario ed il relativo ordinamento didattico sia stato approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale». Il primo problema è che non esiste una legge che disciplini la professione di interprete e traduttore. Anche nell'ultima seduta della Commissione dedicata a questo argomento, l'onorevole Dal Castello ha affermato che dovrebbe essere imminente la presentazione di un disegno di legge proprio al fine di fornire una disciplina a questa professione.

A me pare improprio far riferimento all'esercizio della professione in assenza di una legge che disciplini la professione stessa e credo che ciò possa contribuire soltanto ad accentuare la confusione con effetti pratici nulli proprio perchè non esiste un albo. Il primo emendamento che voglio presentare, quindi, consiste nell'inserire, al posto delle parole: «ai fini dell'esercizio della professione», le altre: «per prestare opera di traduttore e di interprete».

Sempre al primo comma dell'articolo 1, propongo poi di sostituire le parole: «i relativi corsi» con le altre: «la denominazione di detti diplomi e l'ordinamento didattico di tali Scuole». Quest'ultimo emendamento appare forse non strettamente necessario perchè dicendo «i relativi corsi» bisogna pur intendere che questi sono corrispondenti agli altri in ambito universitario; tuttavia mi sembra opportuno inserire una dizione più esplicita.

Con questi due emendamenti e in assenza di una disciplina generale mi sembra accoglibile il disegno di legge n. 1442. Diversamente, su tale disegno di legge avrei delle perplessità cui ho già accennato.

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere alcune domande al senatore Kessler sulla legge del 1968, la quale purtroppo è stata particolarmente feconda, dal momento che oggi la Scuola di Milano ha sedi in diverse città italiane ed ha raggiunto ben 6.000 iscritti.

Ora, io ho dato un'occhiata allo statuto della Scuola di Milano e mi sembra di ricordare che nel consiglio di amministrazione è previsto un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

KESSLER, relatore alla Commissione. Non ho a disposizione lo statuto e non posso, signor Presidente, darle una conferma.

PRESIDENTE. Allora abbiamo bisogno di consultare lo statuto della Scuola di Milano, anche per controllare se vi sia una norma, quanto meno transitoria, che preveda la nascita delle sedi fuori Milano.

In attesa di poterlo fare, vorrei dire che apprezzo l'emendamento proposto dal senatore Kessler al primo comma dell'articolo 1; però si tratta di un emendamento con il quale mettiamo in crisi la Scuola di Milano, perchè le togliamo, sia pure con legge, un potere viceversa concesso con la legge del 1968, potere, se così possiamo dire, di rilasciare diplomi abilitanti all'esercizio della professione. Infatti al terzo comma dello stesso articolo 1 si legge: «Le Scuole superiori per interpreti e traduttori, già abilitate per legge a rilasciare diplomi validi ai fini dell'esercizio della professione, devono provvedere agli adempimenti prescritti nei precedenti commi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge». Quindi l'articolo 1 fissa un criterio generale a cui tutte le scuole si devono uniformare.

Mi è stato ora fornito lo statuto della Scuola di Milano. Il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, n. 802, recante «Modificazioni allo statuto della Scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano» stabilisce all'articolo 8:

«Il consiglio di amministrazione è composto:

1. Dai fondatori i quali ne sono membri di diritto. Ogni fondatore mancante sarà sostituito da un componente indicato dagli altri membri fondatori e da quelli che, nel tempo, li avranno così sostituiti.

Tali nuovi consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati.

2. Da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

3. Da un rappresentante del Ministero degli affari esteri.

4. Dai rappresentanti degli enti o da privati che abbiano notevolmente contribuito con donazioni ed elargizioni allo sviluppo della fondazione. Tali rappresentanti, in numero non superiore a due, sono nominati dal consiglio di amministrazione nella sua prima seduta. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente che deve essere uno dei membri fondatori cui spetta la rappresentanza giuridica della fondazione. I consiglieri durano in carica quattro anni e possono sempre essere riconfermati».

Inoltre, lo statuto stesso all'articolo 1 stabilisce:

«È costituita in Milano una fondazione denominata "Scuola superiore per interpreti e traduttori" destinata a curare la preparazione scientifica e pratica di "Interpreti parlamentari, interpreti traduttori, segretari interpreti" secondo gli intendimenti espressi dai fondatori nell'atto costitutivo ricevuto il 1° dicembre 1955 dal notaio Eugenio Gelpi e le norme del presente statuto».

Quindi, nello statuto non si parla di professione. Se ne parla, invece, nella legge che ha riconosciuto la Scuola.

SPITELLA. Ma la legge — e il titolo ne è l'esempio chiaro — è proprio incentrata su questo.

KESSLER, relatore alla Commissione. Ne parla la legge, e non lo statuto, che tratta il problema degli interpreti, ma non quello della professione. Mi riferisco, naturalmente, allo statuto vigente.

PRESIDENTE. Sappiamo che lo statuto prevede la presenza di un rappresentante del Ministero degli affari esteri e di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Credo che in questo caso sarebbe utile interpellare il rappresentante della Pubblica istruzione che, quanto meno, potrebbe dirci qual è l'ufficio che ha proposto al Ministro il decreto di nomina.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, lei ha compreso benissimo la mia obiezione, che intendeva essere anche, in un certo senso, un po' provocatoria.

PRESIDENTE. Le devo però fare una confessione. Se non esistesse la legge n. 458 del 1968, sarei del parere di approfondire l'esame della questione e di procedere, quindi, ad un riordinamento della materia.

In tale prospettiva si potrebbe chiedere al Governo di predisporre un testo organico, collegato anche alle precedenti norme legislative riguardanti la Scuola di Trieste, per la disciplina della professione. Questa, che è un'ipotesi giusta e giustificata, è purtroppo ostacolata da quel «cadavere nell'armadio» che è la legge del 1968, che ha creato una situazione sostanzialmente di monopolio. Possiamo noi mantenerla in vita? Se decidessimo di ignorare il disegno di legge approvato dalla Camera — lo potremmo benissimo fare per molti validi motivi — dovremmo tenere presente che però in tal modo contribuiremmo al perdurare di una situazione di monopolio quale quella creata dalla legge del 1968.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Chiarisco ulteriormente la mia proposta. Come ho già detto, a mio avviso la soluzione più adeguata sarebbe quella della tempestiva presentazione di un disegno di legge organico. Però, se ciò non è possibile in tempi rapidi, occorre per il momento procedere all'approvazione del provvedimento in esame, sia perchè le esigenze del settore non possono rimanere ignorate, sia perchè siamo in presenza di situazioni che rischiano di diventare monopolistiche. Al limite, in attesa che venga predisposta una disciplina più generale, qualora si ritenesse il disegno di legge n. 1442 un contributo più alla confusione che alla chiarezza, ci si potrebbe limitare ad approvare il provvedimento che riconosce la Scuola di Reggio Calabria, anche se si tratta di un provvedimento di portata limitata come quello che riconobbe la Scuola di Milano.

PRESIDENTE. Come ho già detto, non sarebbe la prima volta che un provvedimento approvato dall'altro ramo del Parlamento viene poi ignorato e non approvato dal Senato. Credo che ciò si sia già verificato in molti altri casi. Personalmente potrei anche avallare una simile procedura per non causare guai maggiori, però non posso non tener conto che nel frattempo continuerebbe a vigere e a produrre i suoi effetti la legge del 1968. Questo mi sembra ingiusto.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Come è ingiusto che si lasci ancora nel limbo la Scuola di Reggio Calabria, che porta avanti un lavoro molto serio.

PRESIDENTE. La situazione in cui ci troviamo è molto difficile e rischiosa; dobbiamo comunque trovare il coraggio di affrontarla assumendoci le nostre responsabilità. In linea di massima non escluderei affatto la proposta avanzata dal relatore di modificare alcuni punti fondamentali del testo licenziato dalla Camera dei deputati.

NESPOLO. Desidero innanzitutto associarmi all'auspicio espresso dal relatore e dal Presidente che il disegno di legge organico proposto dal Governo giunga al più presto all'esame del Parlamento. Ciò non può comunque costituire assolutamente un alibi a non legiferare. Se, come sembra, la Commissione ritiene che il testo trasmesso dalla Camera possa rappresentare una realistica base di discussione — tale giudizio trae forza anche dal fatto che tutti i Gruppi si sono trovati d'accordo nella scelta della sede deliberante — occorre procedere ad una rapida conclusione dell'iter legislativo evitando il rischio, che spesso si corre in questa Commissione, di prolungare la discussione fino al punto di vanificare l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante, che, appunto, ha anche lo scopo di snellire ed accelerare i tempi della discussione.

Desidero, quindi, avanzare una proposta di carattere operativo — conseguente al fatto che il mio Gruppo concorda con le considerazioni del relatore — secondo la quale, dopo aver raccolto tutti gli elementi informativi

ancora necessari e chiarito i dubbi ancora esistenti, dovremmo dedicare soltanto una seduta all'esame di questo provvedimento impegnandoci tutti — naturalmente anche il Governo — a risolvere la questione entro tempi ragionevoli, cioè verso la metà di aprile. Se ci manterremo entro questi limiti di tempo sarà possibile che il provvedimento, dopo essere stato approvato definitivamente dalla Camera, possa dispiegare i suoi effetti entro l'inizio del prossimo anno scolastico consentendo così alla Scuola di Reggio Calabria e agli altri istituti interessati di adeguarsi alla nuova normativa.

La mia opinione — potrebbe anche essere errata — è che la Scuola di Reggio Calabria, che ha sollecitato il riconoscimento in questione e, quindi, il progetto di legge di iniziativa del senatore Murmura, possa tutto sommato trovare una soddisfacente risposta alle sue aspettative nel testo licenziato dalla Camera. Concordo, quindi, con la proposta del relatore di considerare come base di discussione il disegno di legge n. 1442.

Riguardo all'emendamento volto ad eliminare l'esplicito riferimento all'esercizio della professione di interprete e traduttore — entrerà in seguito nel merito — desidero per ora anticipare la nostra posizione al fine di facilitare la discussione ulteriore. A mio avviso anche la formulazione adottata dalla Camera potrebbe essere accolta. Comunque, nel caso la Commissione ritenesse preferibile la dizione proposta dal relatore, il nostro Gruppo si esprimerebbe in senso ad essa favorevole, anche se ciò comporterà un nuovo esame da parte dell'altro ramo del Parlamento. Devo, per la verità, ammettere di non aver compreso fino in fondo la differenza tra le due formulazioni, se non da un punto di vista giuridico generale. Da questo punto di vista vi è il problema della validità legale del titolo di studio. È un problema enorme che riguarda tutti i diplomi della scuola pubblica. Nel concreto, trattandosi di persone che, acquisito il titolo, hanno poi una professionalità di fatto, occorre introdurre quei necessari elementi di garanzia per tale professionalità. Occorre in sostanza che il disegno di legge, una volta approvato, non diventi un incentivo a fare corsi pur che sia,

ma un elemento di coordinamento di impegni rivolti al Governo, di controlli che siano reali, di rapporti che siano consistenti.

È francamente assurdo che al Ministero della pubblica istruzione nessuno sappia cosa è successo della Scuola di Milano, rispetto alla quale ci sarà un problema di adeguamento. Il disegno di legge prevede un termine di sei mesi per adeguarsi e mi auguro che tali scuole abbiano la conformità ai corrispondenti corsi universitari prevista nel disegno di legge stesso.

Voglio infine esprimere il mio favore nei confronti della proposta formulata dal senatore Spitella.

PRESIDENTE. Senatore Kessler, vorrei richiamare la sua attenzione su una mia meditazione. È esatto che non vi è la definizione giuridica della professione, per cui, anche nell'ipotesi in cui vi fosse tale definizione, sarebbe comunque necessaria l'istituzione di un ordine, di un albo. La definizione giuridica dell'esercizio di questa professione ancora non esiste, però nell'uso non solo del linguaggio comune ma anche di quello giuridico parliamo di esercizio della professione per tante attività che sono indubbiamente manifestazione di un esercizio professionale e per le quali tuttavia non vi è la definizione giuridica.

Ricorriamo al censimento; in esso vi è una domanda concernente la professione e credo che vi sia anche, fra le varie possibilità di risposta, l'attività di interprete che, come altre attività, non ha la definizione giuridica della professione per la quale devono sussistere dei motivi di pubblica utilità che la giustifichino. Quand'è che si giunge alla definizione giuridica della professione? Secondo il nostro codice le professioni giuridicamente riconosciute sono quasi sempre di tipo intellettuale — e quella al nostro esame lo è — che però abbiano nella loro natura una caratteristica, che ne giustifica la disciplina, che è quella dell'interesse pubblico. E infatti gli ordini professionali sono enti di diritto pubblico e hanno determinate responsabilità per l'autodisciplina delle categorie che esprimono.

7^a COMMISSIONE

76° RESOCONTO STEN. (25 marzo 1986)

È vero che in questi ultimi tempi abbiamo fatto un uso un po' troppo ampio della definizione giuridica della professione, per cui sono sorti nuovi ordini, nuovi albi (vi è un pullulare di proposte al riguardo), tanto che l'Italia rischia di diventare un paese corporativo, l'Italia delle arti e dei mestieri; però secondo me si tratta di una tendenza patologica.

Ho voluto sottolineare queste mie riflessioni al senatore Kessler per chiedergli se ritiene proprio necessario modificare la dizione del disegno di legge ricevuto dalla Camera laddove dice: «ai fini dell'esercizio della professione».

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Ho riflettuto a lungo nella stessa direzione del Presidente, soprattutto tenendo conto che la frase in questione si può leggere in due modi. Qualunque mestiere si faccia, si esercita una professione, quindi una prima lettura è quella di considerare la professione di traduttore come qualsiasi altro mestiere senza che vi siano effetti giuridici particolari.

Tuttavia il fatto che questa professione sia richiamata nella legge n. 458 del 1968 e che tutti gli interessati si preoccupino di sottolineare la frase: «validi all'effetto della professione», a mio giudizio significa che, pur non esistendo una legge che disciplini la professione di interprete-traduttore, si vuole che le scuole possano formulare i diplomi in modo tale da offrire, almeno sulla carta, ai diplomati un titolo, rifacendosi alla legge che dice che tali diplomati sono abilitati all'esercizio della professione.

Capisco comunque che vi è pure una lettura innocente della cosa che possiamo anche accettare; ero arrivato io stesso alle conclusioni del Presidente.

PRESIDENTE. Se vogliamo discutere ed eventualmente approvare il disegno di legge dobbiamo chiederci se gli emendamenti proposti dal senatore Kessler siano talmente importanti da giustificare il rinvio del disegno di legge stesso alla Camera. Quando riceviamo testi dalla Camera dei deputati la nostra prima cura deve essere quella di non emendarli se non in casi strettamente neces-

sari. Amo molto il bicameralismo, ma se esso diventa una «bigotteria», effettivamente intralcia i lavori parlamentari.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Ripeto, non c'è dubbio che la dizione della Camera è più giustificata, anche perchè usata dalla stessa legge del 1968. Però, in via pratica, pur senza conseguenze giuridiche, è chiaro che in un testo di legge la frase: «validi ai fini dell'esercizio della professione», anche se la lettura è innocente, consacra un interesse che può essere legittimo, ma che, a mio avviso, andrebbe consacrato nel momento in cui vi fosse la convinzione che, effettivamente, le scuole in questione, sia per il livello complessivo, sia per l'organizzazione interna, diano sufficienti garanzie.

Peraltro, se si ritiene che le conseguenze giuridiche non possano essere di grande rilevanza e se la Commissione ritiene di poter procedere all'approvazione del testo così com'è, in attesa di un ordinamento, che non verrà subito, ma che comunque verrà, non intendo insistere fino in fondo, accontentandomi di aver richiamato l'attenzione della Commissione stessa sul punto. Ribadisco, però, che occorre un ordinamento generale, anche perchè la Scuola di Trieste non dovrebbe rimanere l'unica di livello universitario, esistendo nel nostro paese numerose esigenze in tal senso, a cui occorre andare adeguatamente incontro. Infatti, occorre evitare il proliferare di «scuole e scuollette» che non sono in grado di offrire un'adeguata preparazione. A tal proposito chiedo conferma al Governo se è vero, come credo che sia, che i diplomati italiani non riescono ad usufruire delle quote spettanti all'Italia per incarichi comunitari per i quali è richiesto il diploma di traduttore o interprete.

Detto questo, ripeto, se la Commissione lo riterrà opportuno, mi adeguerò alla sua volontà.

ULIANICH. Vorrei sottolineare che l'articolo 1, quando prevede che i diplomi rilasciati da Scuole superiori per interpreti e traduttori possono essere ritenuti validi ai fini dell'esercizio della professione, in qualche modo toglie la possibilità di emanare un

ordinamento per l'albo professionale, in quanto la professione sarebbe l'esito scontato del ciclo di studi svolto. Ora, com'è possibile giungere ad una conclusione del genere senza avere davanti agli occhi contemporaneamente un testo legislativo per l'istituzione dell'albo professionale e le copie dei disegni di legge presentati nella precedente legislatura e, comunque, di quelli presentati in questa legislatura? Mi pare che lo stesso Governo abbia preannunciato la presentazione di una normativa generale, di cui però non abbiamo alcuna conoscenza. Mancano, dunque, molti elementi orientativi in base ai quali poter esprimere più fondatamente un parere. Il sottosegretario, senatore Fassino, su mia richiesta, aveva promesso di inviare una documentazione; a sua volta, il sottosegretario, onorevole Dal Castello, presente nella successiva seduta, aveva assicurato il suo interessamento. Ma devo prendere atto che la documentazione non è pervenuta alla Commissione neppure oggi tramite il sottosegretario, onorevole Amalfitano. Pertanto, mancando gli elementi basilari per il prosieguo della discussione, ritengo che la Commissione non possa e non debba passare all'approvazione del disegno di legge, anche per affermare una metodologia in ambito parlamentare a cui il Governo non può sottrarsi. Ne faccio una questione preliminare essenziale. La conoscenza di un'adeguata documentazione è, a mio parere, necessaria; ne rinnovo, quindi, la richiesta. Procedere oggi all'approvazione mi sembrerebbe contraddittorio. Com'è possibile, dopo che una richiesta avanzata dalla Commissione viene disattesa da parte del Governo, comportarsi come se nulla fosse avvenuto?

PRESIDENTE. Sembra che il Ministero non sia in possesso degli elementi per poter rispondere alle nostre richieste.

ULIANICH. Ciò, signor Presidente, costituisce un motivo in più per bocciare il provvedimento. Che tipo di rapporto esiste tra queste scuole e il Ministero? Possibile che quest'ultimo non sia neppure in grado di procurarsi le informazioni di cui ha bisogno? A mio avviso ci troviamo di fronte ad un fatto

molto grave. Approvare il provvedimento significherebbe riconoscere la nostra impotenza e favorire, in fondo, una separazione di corpi all'interno del paese. Significherebbe, cioè, consentire una autonomia totale da parte di queste scuole, talmente totale che il Ministero non è neppure in grado di richiedere a dette scuole le informazioni che il Parlamento reiteratamente ha sollecitato. Le forze di maggioranza sono libere di decidere nel senso che credono. Personalmente desidero ribadire che la cosa mi sembra gravissima.

PRESIDENTE. Condivido in gran parte le sue considerazioni; devo però farle presente che con l'approvazione della norma in esame si opererebbe proprio nel senso di trasferire al Ministero della pubblica istruzione tutte le responsabilità.

ULIANICH. Ma non possiamo approvare un provvedimento alla cieca!

PRESIDENTE. Il Ministero della pubblica istruzione potrà, a certe condizioni, che sono specificate nel testo, concedere l'eventuale riconoscimento a queste scuole.

ULIANICH. Signor Presidente, ribadisco la mia contrarietà all'approvazione del provvedimento prima della trasmissione dei dati promessi dal Governo. Questo è un punto fermo, a meno che la Commissione non proceda al ritiro formale della sua richiesta. Non ritengo, ripeto, si possa procedere nei nostri lavori in maniera così contraddittoria. Il Parlamento — e lei me lo insegna come professore e maestro di diritto — ha le sue responsabilità, alle quali non può e non deve assolutamente sottrarsi, come accadrebbe nel caso approvassimo senza cognizione di causa il testo del disegno di legge in discussione. Nelle condizioni attuali e con la conoscenza che oggi abbiamo della situazione, il nostro voto costituirebbe unicamente l'espressione vuota di un atto di volontà. Ma non è questa la funzione del Parlamento, che ha il compito di legiferare con piena conoscenza di causa. Per parte mia non intendo avallare un simile depotenziato modo di legiferare.

PRESIDENTE. Ritengo che a questo punto sarebbe utile conoscere il parere del rappresentante del Governo sulle considerazioni che sono state avanzate.

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, prendo atto delle obiezioni che sono state mosse e della sottolineatura di certe omissioni da parte del Governo, di cui mi scuso. Devo però richiamare l'attenzione sull'esistenza di un problema di organizzazione generale che ritengo la Commissione debba conoscere. Purtroppo il modo di organizzare i lavori parlamentari non prevede che, una volta iniziato l'*iter* di un provvedimento, sia sempre lo stesso Sottosegretario a seguire lo svolgimento dell'esame dall'inizio sino alla fine. Ciò può determinare numerosi inconvenienti e dar luogo ad alcune inadempienze, di cui mi faccio senz'altro carico. Il mio compito questa mattina doveva essere semplicemente quello di occuparmi del settore di mia specifica competenza, ossia dei disegni di legge all'ordine del giorno in sede referente, mentre del problema delle scuole per interpreti e traduttori si sarebbe dovuto occupare il sottosegretario Maravalle — che probabilmente non ha potuto partecipare a questa seduta per altri impegni — al quale era stato affidato non solo l'incarico di seguire l'*iter* dei due provvedimenti oggi in discussione, ma anche la delega di competenza, trattandosi del settore universitario.

Mi impegno comunque a farmi carico di fornire i dati richiesti, che spero contribuiranno a chiarire i dubbi residui e a sbloccare la situazione di stallo della discussione.

SPITELLA. Ritengo che si debba tutti insieme compiere uno sforzo per non bloccare l'attività della Commissione evitando di dedicare uno spazio eccessivo a provvedimenti che in fondo sono piuttosto limitati e non rivestono grande rilevanza.

La prospettiva di lavoro che abbiamo dinanzi è molto impegnativa. Approfitto dell'occasione per richiamare l'attenzione dei colleghi sui provvedimenti all'ordine del giorno riguardanti i ricercatori universitari e sull'esigenza di riprenderne quanto prima la

discussione. Data l'urgenza e la necessità di giungere ad una conclusione su tale argomento, desidero formulare la proposta che nel corso delle due sedute previste per la prossima settimana, prima dell'interruzione dei lavori per lo svolgimento del congresso del Partito comunista, la Commissione si dedichi interamente all'esame dei provvedimenti concernenti i ricercatori universitari. Non è più possibile procrastinare la soluzione di un problema così importante, che è seguito con l'attenzione che sappiamo da parte di tutta l'opinione pubblica.

Per quanto riguarda i provvedimenti in discussione concernenti le scuole per interpreti e traduttori, ritengo sia possibile per l'inizio della prossima settimana concludere le nostre esplorazioni, acquisire i dati di cui abbiamo bisogno per procedere nella discussione e concluderla. In considerazione della portata piuttosto limitata dei due provvedimenti in discussione, ritengo che si potrebbe procedere ad un rapida approvazione.

Desidero sottolineare che nel momento in cui avanzammo la nostra richiesta di dati al Governo, molti di noi erano già consapevoli che la risposta del Governo non avrebbe potuto che essere alquanto limitata in quanto la sua responsabilità in questo settore non è chiaramente specificata dalle leggi esistenti. Per chiarire meglio la situazione basta pensare al caso della Scuola di Milano, che è riconosciuta dalla legge in una forma abbastanza singolare. Infatti, nello statuto è prevista la partecipazione di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, mentre nella legge nulla è detto in ordine alle responsabilità di controllo da parte del Ministero stesso. Questo, quindi, non può che farsi carico di applicare le leggi che il Parlamento approva e non può essere accusato di non assumersi responsabilità che non sono affatto precise e specificate per legge.

Comunque, in considerazione del fatto che alcuni dati sulla Scuola di Milano sono stati acquisiti, mi sembra sia inutile rimandare ancora la discussione. Molti colleghi ritengono necessari altri dati. Ma come può il Ministero acquisire dati sicuri da trasmettere al Parlamento relativamente ad un'attività completamente libera da vincoli? Queste

7^a COMMISSIONE76^o RESOCONTO STEN. (25 marzo 1986)

scuole, che prosperano e pullulano nel paese, sono infatti al di fuori dell'ordinamento e il Ministero non è neppure tenuto a prendere atto della loro esistenza.

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel caso delle scuole di danza si registra una situazione analoga.

SPITELLA. A mio avviso, occorre quindi essere estremamente rigorosi per quanto riguarda quei settori dell'istruzione, che vanno esattamente individuati, che sono disciplinati per legge, mentre per tutti gli altri settori ritengo che dovrebbe essere lasciata alla società civile una certa libertà di iniziativa.

Fatte queste premesse, desidero auspicare che sul testo trasmesso dalla Camera possa registrarsi una certa convergenza, anche se il contenuto del provvedimento può destare qualche perplessità in quanto sembra di difficile attuazione. Bisognerebbe, per esempio, chiarire meglio il significato di quel punto in cui si prescrive che il Ministero deve verificare che queste scuole dispongano di personale docente e non docente qualificato.

PRESIDENTE. Significa accertare se il personale impiegato è in possesso dei titoli necessari.

SPITELLA. Il mio parere è che in una certa misura le leggi debbano dettare i principi generali, mentre la loro concreta applicazione alle diverse fattispecie dovrebbe essere demandata ai regolamenti attuativi.

Ricordo che siamo ormai alla vigilia della discussione sui nuovi ordinamenti didattici universitari e che tra le varie proposte presentate vi è anche quella di una nuova, per così dire, individuazione dei titoli di studio universitari. Sarà in quella sede che potrà essere definita anche la materia in esame. Per il momento non possiamo che ribadire il principio che il Ministero deve rilasciare il riconoscimento solo se gli ordinamenti presi in esame sono corrispondenti a quelli universitari. Stabilendo tale principio si pongono le premesse di quell'ordinamento generale che il Parlamento definirà in termini più specifici nella sede opportuna.

Mi pare che, stando così le cose, noi potremmo anche approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera, accompagnandolo eventualmente con un ordine del giorno esplicativo sulla questione più controversa, cioè quella della professione, oppure accogliendo gli emendamenti del relatore. Non ne farei comunque una grossa questione.

L'eventuale ordine del giorno potrebbe essere formulato nel modo seguente: «La 7^a Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 1442, intende che la dizione "esercizio della professione" di cui all'articolo 1, così come quella contenuta nell'articolo unico della legge n. 458 del 1968, non comporta in nessun modo la istituzione di un albo professionale». Ciò secondo me sta ad indicare che diamo all'espressione «esercizio della professione» un significato ristretto, almeno per ora. Se poi ad un certo momento, nell'ambito del riordinamento generale dell'esercizio delle professioni emergerà, come è avvenuto per quanto riguarda gli psicologi, l'esigenza di istituire un albo degli interpreti, lo vedremo, ma per fare ciò è necessaria una legge.

Con queste considerazioni concluderei rivolgendo alla Commissione l'invito ad una rapida approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Vorrei rivolgermi al collega Ulianich. Riconosco valida la sua proposta e ritengo esatte le considerazioni su cui essa si basa, ma dopo aver riflettuto sono pervenuto alle seguenti conclusioni. Noi abbiamo rivolto rinnovate richieste al Ministero per ottenere certi dati e non ci sono stati forniti. Ho acquisito il convincimento che se ripetessimo queste richieste, fra dieci-quindici giorni, quando potremmo prendere in esame il disegno di legge, ci troveremo nella stessa condizione perchè in realtà il Ministero i dati non li ha e non li può ottenere, proprio per il motivo che sottolineava poco fa il senatore Spitella, e cioè che la legge del 1968 non dà nessun potere al riguardo al Ministero della pubblica istruzione. Tale legge, infatti, non prevede che quella Scuola — che poi, come abbiamo visto, si è moltiplicata —

sia sottoposta a vigilanza o a controlli, quindi effettivamente il Ministero non ha avuto la possibilità di fornirci gli elementi richiesti.

Ora, l'applicazione di questo disegno di legge sarà estremamente difficile tenendo in considerazione in modo esemplificativo quanto detto dal senatore Spitella, però il pregio del provvedimento approvato dalla Camera è proprio che finalmente con esso si attribuiscono precise responsabilità al Ministero della pubblica istruzione nell'esigere l'accertamento delle condizioni prescritte per il riconoscimento ed altri adempimenti. Quindi con il disegno in esame mettiamo veramente il Ministero in grado di intervenire in questa materia che finora praticamente è rimasta fuori della sua competenza, modificando sostanzialmente — l'ho già messo in rilievo poco fa — la legge del 1968.

Ora, senatore Ulianich, ci troviamo di fronte ad una scelta — lei non c'era quando l'ho rilevato — cioè quella di «mettere a dormire» oppure no questo disegno di legge. Lo potremmo fare, altre volte è accaduto. Però la conseguenza pratica di una simile decisione sarebbe che intanto rimarrebbe e continuerebbe a crescere il monopolio che la legge del 1968 ha creato riconoscendo la validità dei diplomi, degli attestati e dei certificati rilasciati dalla Scuola di Milano.

Il senatore Kessler ci ha fatto presente — dopo aver svolto opportune ricerche al riguardo, anche con la mia collaborazione — che la Scuola di Milano non funziona solo in questa città, ma anche a Roma, a Bologna, a Napoli e a Bari ed ora ha circa 6.000 iscritti. Non lo so ufficialmente, ma credo che Reggio Calabria abbia fatto il tentativo di avere anch'essa una sezione di tale Scuola, e lo poteva fare benissimo, ma evidentemente la Scuola di Milano avrà chiesto un compenso esoso.

Quindi, possiamo noi assumerci la responsabilità, senatore Ulianich, di mantenere in vita questo monopolio? Con il disegno di legge in esame esso cesserebbe, per cui giungo alla seguente conclusione. La Commissione è sovrana e può anche accogliere, se vuole, la proposta del senatore Ulianich, ma io ritengo (in questo momento mi svesto

della qualità di Presidente e parlo come rappresentante del mio Gruppo) che possiamo e anzi dobbiamo approvare il disegno di legge in esame.

Rivolgo fin da ora al senatore Kessler la preghiera di ritirare gli emendamenti da lui presentati, perchè non mi sembra che presentino tali differenze rispetto al testo approvato dalla Camera da giustificare il rinvio del disegno di legge a quel ramo del Parlamento. Se questi emendamenti contenessero elementi profondamente innovativi, sarei senz'altro per la loro approvazione, ma — come ho già osservato nel corso della discussione, mentre lei, senatore Ulianich, era assente — per una parte essi mi sembrano superflui e per un'altra parte esplicativi di aspetti già contenuti nel testo della Camera. E allora vi chiedo: vale la pena di approvarli, e quindi di rinviare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, o non è meglio, per l'economia dei lavori parlamentari, approvare il testo pervenutoci dalla Camera?

Il senatore Spitella adesso ha proposto un ordine del giorno, al quale aderirei se lo formalizzasse, che chiarisce esattamente che la dizione «esercizio della professione» non significa che si tratta di una professione per la quale è prevista l'istituzione dell'albo. Ripeto, se il senatore Spitella ritiene di proporlo, annuncio fin da ora che voterò positivamente.

ULIANICH. Signor Presidente, lei mi ha posto delle domande, per cui se mi è consentito vorrei intervenire. Devo dire di non essere assolutamente per l'insabbiamento di questo disegno di legge, quindi non sarei dell'avviso di «metterlo a dormire». Ritengo infatti che una regolazione sia necessaria e che dobbiamo legiferare in materia.

La mia non è l'opposizione ad una legge vincolante su un argomento, quanto ad una decisione senza le adeguate conoscenze. Non ero presente quando il senatore Kessler ha parlato di questa Scuola interpreti di Milano cui il Presidente ha fatto riferimento. Secondo le dichiarazioni del Presidente, che ho ascoltato poc'anzi, ci sarebbero diverse filiali con circa 6.000 iscritti. Anche su questo punto mi interesserebbe conoscere la conclusio-

7^a COMMISSIONE

76° RESOCONTO STEN. (25 marzo 1986)

ne non di ricerche private, ma di ricerche eseguite dal Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Il Ministero non è in grado di farle.

ULIANICH. Mi chiedo come sia possibile che il senatore Kessler ed il presidente Valitutti siano in grado di compiere ricerche che invece il Ministero della pubblica istruzione non sarebbe in grado di compiere. Signor Presidente, conosciamo molto bene le capacità e le disfunzioni del Ministero della pubblica istruzione...

PRESIDENTE. Se non fossi Presidente le direi che si fa delle illusioni.

ULIANICH. Ella non mi vorrà far credere...

SPITELLA. Mi scusi, senatore Ulianich, le notizie fornite dal Presidente o sono vere o non lo sono. Se sono vere che bisogno c'è di verificarle?

ULIANICH. Mi interessa che siano verificate dal Ministero che in questo modo sarebbe coinvolto.

PRESIDENTE. Lei non ha idea di quante telefonate abbiamo fatto per avere notizie.

ULIANICH. Signor Presidente, non ho intenzione di bloccare o di insabbiare l'esame del provvedimento, ma ritengo necessario varare una legge che sia vincolante e che impedisca la proliferazione selvaggia. Sono disponibile all'approvazione di una legge di questo tenore, una volta acquisiti quei dati preliminari cui ho fatto riferimento; se tuttavia la Commissione, a maggioranza, riterrà di poter varare il provvedimento, lo faccio pure ma io non voglio assumermi questa responsabilità.

NESPOLO. Credo che il problema delle informazioni chieste al Governo e non pervenute sia stato esposto molto bene dal sottosegretario Amalfitano quando ha riconosciuto l'opportunità della presenza in Commissione

del Sottosegretario dotato della delega nella materia. Mi fermo qui perchè, se dovessi pensare fino in fondo che il Ministero della pubblica istruzione ed il Governo nel suo complesso, che ha due rappresentanti nel consiglio di amministrazione della Scuola di Milano, non sanno neanche chi siano costoro e non sono in grado di domandargli cosa sta succedendo in quella Scuola, dovrei trarne delle conseguenze veramente gravi, e pertanto preferisco pensare che si tratti soltanto di una disfunzione organizzativa.

Ci troviamo di fronte ad un problema concreto che ho anch'io precedentemente sollevato: si tratta di un provvedimento per il quale abbiamo tutti convenuto di concedere la sede deliberante proprio perchè ne abbiamo riconosciuto la necessità. Non mi pare però che ci si presenti un'alternativa secca: o approviamo oggi il disegno di legge, oppure lo stesso sarà insabbiato. All'inizio della seduta avevo fatto una proposta, ed in seguito mi ero associata alle considerazioni del senatore Spitella, ma l'intervento del senatore Ulianich sull'aspetto metodologico del problema — che non è soltanto metodologico ma è anche politico — di un corretto rapporto tra Governo e Parlamento mi fa ritenere che il rinvio dell'esame del provvedimento alla metà di aprile non ne pregiudicherebbe l'iter, tanto più se l'orientamento prevalente sarà quello di approvare il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Chiedo pertanto in via informale, senza sottoporre la richiesta ad un voto, se sia possibile rinviare l'approvazione del provvedimento alla settimana successiva al congresso del Partito comunista italiano, affrontandolo però in modo prioritario e con un impegno comune, chiedendo naturalmente al Governo di fornirci i dati richiesti o almeno il nome della persona che, facendo parte del consiglio di amministrazione della Scuola di Milano, possa provvedere in tal senso.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, rifacendomi a quello che ho detto nella relazione introduttiva, ero disponibile a concludere l'esame del provvedimento sempre che i colleghi fossero stati d'accordo. Dopo aver ascoltato la discussione che si

7^a COMMISSIONE

76° RESOCONTO STEN. (25 marzo 1986)

è svolta, faccio un ultimo tentativo in questo senso, altrimenti rinvieremo l'esame del disegno di legge alla metà di aprile.

Non c'è dubbio che il Governo poteva fornirci alcuni dati e, pur senza pretendere che conosca realtà che appartengono alla società civile, avremmo desiderato avere qualche notizia in più soprattutto dal Ministero degli affari esteri. Mi preme molto infatti conoscere la posizione dell'Italia nei consessi internazionali, anzitutto nell'interesse del paese, ma anche per una questione di prestigio; non è bello sentirsi dire che non siamo in grado di coprire i nostri posti in quanto non c'è personale che parla adeguatamente le lingue.

Se guardiamo le cose in modo realistico, dobbiamo ammettere che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è comunque un significativo passo avanti rispetto alla disciplina vigente. Nutriamo delle perplessità sulla sua valenza concreta in quanto avremmo preferito una disciplina generale del settore, ancor più necessaria proprio perchè le esigenze sono molto diversificate, e credo che su questo punto tutta la Commissione sia d'accordo.

Di fronte però alla situazione concreta, posto che si può accedere all'idea che il testo valga agli effetti della professione, anche se in realtà offre un contenuto prevalentemente psicologico, e visto che ci vorrà sicuramente del tempo prima che sia varato un disegno di legge di carattere generale, credo si debba riconoscere che il testo approvato dalla Camera introduce anche qualche utile elemento di carattere generale pur se non completo.

Sarei pertanto disponibile a ritirare gli emendamenti, ma è necessario che venga approvato l'ordine del giorno proposto dal senatore Spitella e che in ogni caso ci sia l'impegno del Governo a fornirci notizie o anche una documentazione scritta sulla materia. A queste condizioni sono disponibile a ritirare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Non mi resta che chiedere agli onorevoli senatori se ritengono o meno

di accogliere l'appello del relatore per concludere oggi l'esame dei disegni di legge in oggetto.

ULIANICH. Confermo quanto detto nelle mie precedenti dichiarazioni.

NESPOLO. Mi associo al senatore Ulianich.

PRESIDENTE. A questo punto è giusto che il Presidente rinvii l'esame dei disegni di legge in oggetto. Vorrei però avere l'autorizzazione a rinnovare la richiesta al Governo per ottenere elementi utili al dibattito; in particolare farò una richiesta al Sottosegretario affinché ci garantisca un suo personale impegno. Cercherò inoltre di verificare la possibilità di riprendere la discussione nella settimana successiva alla chiusura dei lavori per le festività pasquali, anche perchè desidererei che lo spirito irenico manifestato stamani dalla senatrice Nespolo sopravvivesse a questa giornata.

Pregherei inoltre l'onorevole Amalfitano di farci sapere come si chiama il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nel consiglio di amministrazione della Scuola di Milano.

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiederò ai colleghi Sottosegretari di lasciare che io prenda in esame la questione di modo che possa tornare in Commissione per fornire gli opportuni chiarimenti.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale

e dei resoconti stenografici

DOCT. ETTORE LAURENZANO